

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE  
SERVIZIO DI POLIZIA**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opera di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.  
Le presenti norme si applicano nel territorio comunale.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

Art. 3

Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 4

Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dal D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primis del Codice della Strada) e regolamentare vigente sono adottate dal funzionario responsabile nominato dall'Amministrazione.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze in particolare debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

**CAPO II  
PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI**

Art. 5  
Ingresso in fondi altrui

1. E' proibito, a norma dell'art. 67 del c.p. entrare arbitrariamente nei fondi altrui che siano recintati da siepe viva, fili di ferro o altro.
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
3. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.
4. Salvo consuetudini locali riguardanti i sottoprodotti del bosco (funghi, fragole, mirtilli, ecc) è proibito introdursi con recipienti, ceste, gerle, ecc, nei fondi altrui per farvi legna, rastrellare fieno, raccogliere frutti di qualunque genere, rampollare o spigolare senza permesso scritto del proprietario o chi per esso, da esibire ad ogni richiesta degli agenti di polizia municipale o dagli agenti della forza pubblica.
5. Nel solo caso che il proprietario o il costruttore del fondo siano presenti, non occorre il permesso.
6. Gli agenti polizia municipale possono accompagnare al locale Ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state sorprese in flagranza di reato o che trovatesi nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del c.p. siano state sorprese inn campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

**CAPO III**  
**SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO**

Art.6  
Strade pubbliche e pertinenze

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure versare in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi, condurre bestiame sulle scarpate, tirare legnami od altro a strascico, usare slitte.
2. I fossi laterali delle strade comunali e rurali devono essere a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e diserbati e, una volta all'anno o, quando occorra, anche più volte, devono essere spurgati.
3. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo regolari concessioni dell'Ente proprietario della strada.
4. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
5. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
6. Le diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango. La pavimentazione della strada di accesso, almeno nel tratto iniziale, dovrà essere analoga a quella della via pubblica.
7. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.

8. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 7

##### Terreni laterali alle strade

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
2. E' pure proibito piantare alberi a distanza minore di m. 3 dal confine stradale, e siepi a distanza minore di m. 0,50 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di m. 1,50 dal ciglio se di altezza superiore.
3. Le alberature, siepi, o altre piante che, con l'entrata in vigore del presente regolamento si trovano in distanza inferiori a quelle previste dovranno essere rimosse entro un periodo non superiore a tre anni, sono escluse culture ritenute di pregio ambientale.
4. Per i limiti di distanza per le costruzioni e piantagioni nella parte interna delle curve devono consentire la visuale ad una distanza di almeno 100 mt.
5. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 8

##### Siepi

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

#### Art. 9

##### Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno riscosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### Art. 10

##### Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
  - a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
  2. b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da un idoneo strato sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
  - c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

ART. 11  
Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso privato devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 12  
Attraversamento di strade con condutture d'acqua

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 13  
Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

Art. 14  
Trasporto di letame

2. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare il disperdimento del materiale.
4. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti.

Art. 15  
Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

Art. 16  
Tutela dei corsi d'acqua

1. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alveoli, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
2. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.
3. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento depuratore debitamente autorizzato dal Comune, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari.
4. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e le sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

#### Art. 17

##### I fossi di scolo

1. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
2. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

#### Art.18

##### Utilizzazione della acque pubbliche

1. La derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita soltanto a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione o riconoscimento
2. E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture di acqua pubblica. E' altresì vietato inquinare ed imbrattare le fontane pubbliche od ad uso pubblico.
3. A norma dell' art. 632 del c.p. nessuno puo' ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.
4. Per ogni altra disposizione riguardante la polizia delle acque pubbliche si richiama il T.U. delle leggi sulle opere idrauliche.

### **CAPO IV TRATTAMENTI SANITARI**

#### Art. 19

##### Trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
2. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse. Nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva.

#### Art. 20

##### Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

#### Art. 21

##### Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

#### Art. 22

##### Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

#### Art. 23

##### Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

#### Art. 24

##### Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
  - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
  - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
  - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

#### Art. 25

##### Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Comune.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 26

##### Trasporto di animali in posizioni scomode

1. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aerati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.
2. E' vietato inferire verso animali, maltrattarli e costringerli a fatiche eccessive.

#### Art. 27

##### Maltrattamento di animali

1. Il maltrattamento di animali é sanzionato in conformità alle vigente disposizioni.

#### Art. 28

##### Detenzione di animali

La detenzione di animali di qualunque genere è consentita al di fuori del perimetro urbano, a condizione che gli animali siano allocati in ricoveri, tettoie e/o recinti.

1. Nella fase di localizzazione di tali strutture dovranno essere valutati i parametri che possono determinare una maggiore molestia (n. di capi, venti dominanti, temperature, esposizione, conformazione, conformazione del terreno, ecc.) e le tecniche che saranno adottate per limitare le emissioni odorogene.
2. All'interno del perimetro urbano possono essere detenuti solo animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni, faraone) per un indice complessivo determinato dalla presenza degli animali non superiore a 20, calcolato secondo gli indici unitari della tab. 1).
3. All'interno del perimetro urbano è consentita la detenzione di cani in numero max di 3 capi. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00 confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.
4. All' interno del perimetro urbano è consentito l' allevamento in cui l'indice complessivo determinato dalla presenza degli animali sia non superiore a 60, calcolato secondo gli indici unitari delle specie di cui alla tabella 1):

- Tabella 1) -

5. Faraone	Indice 2
6. Pollame	Indice 2

7. Palmipedi	Indice 10
8. Coniglio	Indice 2
9. Piccione	Indice 0,4 con un massimo di 25 capi
10. Tacchino	Indice 15
11. Suino	Indice 40
12. Bovino	Indice 50
13. Struzzo	Indice 30
14. Equino	Indice 40
15. Ovini, caprini	Indice 30

Art. 29

#### Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione ed intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.
2. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

### CAPO V

#### DEL PASCOLO

Art. 30

#### Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

3. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
4. Nel rispetto dei requisiti legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
5. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
6. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
7. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato.
8. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
9. Il bestiame sorpresa senza alcuna custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino al momento del rintracciamento del proprietario, fermo restando le disposizioni degli artt. 842 e 925 del c.c.E' fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza all' autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall' Ente o dai privati.

Art. 31

#### Attraversamento del territorio con mandrie e greggi



1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

2. Devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale.

3. In caso di transito su pubblica via, si dovrà provvedere immediatamente alla pulizia della sede stradale interessata.

#### Art. 32

##### Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.
3. Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di cui all'art. 2.

#### Art. 33

##### Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità competente e tenuto al risarcimento dei danni.

### **CAPO VI BOSCHI E TERRENI VINCOLATI**

#### Art. 34

##### Boschi e terreni vincolati

1. I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamenti in vigore (legge n. 38 del 1989 istitutiva dell' Ente Parco Colli Euganei).

### **CAPO VII PREVENZIONE INCENDI**

#### Art. 35

##### Accensione fuochi

1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.

3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
4. È vietato dare fuoco a legname, alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.
5. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, ecc.
6. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 36  
Prevenzione incendi

1. Per quanto riguarda i criteri per la prevenzione degli incendi si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore.

**CAPO VIII**  
**CASE RURALI**

ART. 37  
Costruzione di case rurali

1. Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l'approvazione dell'autorità comunale secondo quanto disposto dalle vigenti leggi.
2. Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere possibilmente collocata sopra un terreno ben asciutto e con falda freatica profonda.
3. Non è permesso addossare i muri di abitazioni rurali ai pendii dei monti, colline o terrapieni; ma dovranno tenersi discostati di almeno ml 1 per agevolare la ventilazione attorno ad essi.
4. Le abitazioni dovranno essere ben costruite. È vietato l'uso di materiali igroscopici, inquinanti o sudici.
5. Per il rapido e completo allontanamento delle acque meteoriche dalle zone circostanti, la casa ed i tetti dovranno avere adeguati pendii e relative cabalette di scarico,
6. Le case situate in prossimità delle strade, dovranno essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in corsi di acqua, per evitare qualsiasi danno alle strade.
7. Ogni unità immobiliare dovrà essere provvista di bagno interno.

ART. 38  
Le case coloniche

1. Le case coloniche dovranno essere mantenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con i locali adibiti a fienile, depositi di materiale combustibile. Tutti i locali adibiti a lavorazioni che producono gas, vapori o liquidi nocivi, dovranno avere pareti e pavimenti impermeabili ed aperture all'esterno posizionate asimmetricamente ed opposte rispetto alle finestre relative all'abitazione.
2. È vietato lasciar giacere spazzatura, letame od altro materiale lordo o putrescibile in prossimità dell'abitazione.

Art. 39  
Concimaie

1. Le casa coloniche munite di stalla o pollaio dovranno essere provviste di apposita concimaia.
2. La concimaia dovrà essere dotata di platea impermeabile, con adeguata pendio di pareti impermeabili alte almeno 20 cm, e di un pozzetto di raccolta per le deiezioni liquide per separare la massa del letame.
3. La concimaia dovrà essere circondata da una canaletta che permetta un' idonea azione preventiva contro le larve di mosca.
4. Il letame, al di fuori della concimaia può essere raccolto in aperta campagna e comunque non meno di 50 ml da qualsiasi abitazione, strada, corso d' acqua, e solo se infossato e mantenuto sempre completamente ricoperto di terra.
5. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos e le platee per la formazione di mais ceroso o pastone di mais, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

## **Capo IX**

### **ART. 40**

#### **Caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

### **ART.41**

#### **Esercizio dell'Apicoltura**

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'azienda Unità Locale Socio Sanitaria, anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o staziali.

I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati all'Azienda Ulss almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta, e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari e il numero degli alveari.

## **CAPO X SANZIONI**

### **ART. 42**

1. Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma della vigente normativa legislativa statale o regionale, nonché regolamentare.

-sanzione amministrativa da € 50,00 a € 125,00

-oblazione in via breve di € 75,00